



IL PRESIDENTE

Ai DIRETTORI
Strutture INFN

Ai RESPONSABILI
DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
Strutture INFN

Loro Sedi

e, p.c. Alla Giunta Esecutiva

Ai Presidenti
Commissioni Scientifiche Nazionali

Ai Direttori
Direzioni e Servizi AC

Loro Sedi

Oggetto: **Utilizzo del mezzo proprio per missioni all'estero**

Premessa

Come noto, il vigente "Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell'INFN sul territorio nazionale" (pubblicato su G.U., Serie generale, n. 128 del 5.6.2007) già regola il trattamento per l'uso del proprio mezzo di trasporto in Italia (art. 5 - "Spese di viaggio").

Fuori da ogni regolamentazione specifica era restato l'eventuale uso del proprio mezzo di trasporto per missioni all'estero, vigendo un generale divieto in materia.

Rimborsabilità mezzo proprio per missioni all'estero

Ora, alla luce della delibera della Corte dei Conti n. 8/CONTR/11 e della circolare MEF, Dip. RGS, IGF, Ufficio II, prot. 10486 del 5.2.2013, in cui, fra l'altro, si specifica che:

- *"Il dipendente che intende avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni", e*
- *"Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi",*

è possibile modificare il precedente assoluto divieto con specifico riferimento all'uso dell'auto propria per missioni all'estero. In particolare, i Direttori di Struttura:



- ✓ potranno autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provincial
- ✓ dovranno esprimere tale valutazione discrezionale avendo verificato in concreto le condizioni di disagio che legittimino il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio nonché, in maniera rigorosa, l'economicità dalla scelta in termini di rapporto costi/benefici;
- ✓ dovranno esplicitare tale valutazione nel documento di autorizzazione all'uso del mezzo proprio unitamente all'attestazione che si tratti di una circostanza eccezionale e non ricorrente.

Tale autorizzazione, comunque, è da riferirsi solo alla copertura assicurativa e non anche al rimborso delle spese di viaggio (autostradali, parcheggio e custodia del mezzo), riconoscendosi al dipendente che utilizza il proprio mezzo, previa richiesta formale, un indennizzo corrispondente alla somma che ogni dipendente avrebbe speso utilizzando il mezzo di trasporto pubblico ordinario utile per il raggiungimento della sede di missione e, quindi, il mezzo ferroviario (esclusivamente di 2^a classe) ovvero quello automobilistico di linea, con esclusione del mezzo aereo; il dipendente darà prova del costo di tale mezzo di trasporto mediante i tariffari forniti dagli esercenti dei trasporti pubblici. In allegato è presentato un modulo-tipo che può essere utilizzato per la richiesta del dipendente.

Per quanto, invece, attiene all'uso del proprio mezzo di trasporto in Italia si ribadisce la piena applicabilità dei criteri e dei limiti definiti nel regolamento citato in premessa.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(prof. Fernando Ferroni)



LG/ir